



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

PAOLA VELLA	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere Rel.
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere

Oggetto:

DIRITTI
AEROPORTUALI -
NATURA -
REVOCATORIA
FALLIMENTARE -
ESENZIONE -
ESCLUSIONE

Ud. 30/3/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13540/2025 R.G. proposto da
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.p.A.,
elettivamente domiciliata in [redacted] via [redacted] n. [redacted] presso lo studio
dell'avv. [redacted] [redacted] che la rappresenta e difende, unitamente
all'avv. [redacted] [redacted]

- ricorrente -

contro

Fallimento ERNEST S.p.A., elettivamente domiciliato all'indicato
indirizzo PEC dell'avv. [redacted] [redacted] che lo rappresenta e difende

- controricorrente -

e nei confronti di

Associazione Aeroporti 2030

- intimata -



avverso la sentenza n. 3506/2024 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 20.12.2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.3.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Il curatore del Fallimento Ernest S.p.A. propose, nei confronti di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. (d'ora innanzi anche Aeroporto Catullo S.p.A.), azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto alcuni pagamenti di diritti aeroportuali e addizionali comunali effettuati nel periodo sospetto anteriore alla data della dichiarazione di fallimento.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Milano accolse la domanda, ritenendo, da un lato, i pagamenti in questione oggettivamente suscettibili di azione revocatoria e, dall'altro lato, provata la conoscenza dello stato di insolvenza di Ernest S.p.A. in capo ad Aeroporto Catullo S.p.A.

La sentenza di primo grado, impugnata dall'attuale ricorrente, venne parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano, che statui non essere revocabili i pagamenti a titolo di addizionali comunali (data la natura tributaria dei relativi rapporti obbligatori) e ritenne provata la conoscenza dello stato di insolvenza soltanto da una data successiva rispetto a quella accertata dal tribunale (oltre a dichiarare inammissibile l'intervento volontario in causa dell'Associazione Aeroporti 2030).

Contro la sentenza della corte territoriale, Aeroporto Catullo S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui si aggiungono due sollecitazioni a sollevare questioni di legittimità costituzionale.



Il Fallimento Ernest S.p.A. si è difeso con controricorso, mentre l'Associazione Aeroporti 2030 è rimasta intimata.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c., il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo di ricorso si denunciano «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. *a*, legge fall. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)».

La ricorrente invoca l'esonero dall'azione revocatoria fallimentare previsto per «i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso» e attribuisce alla corte d'appello una errata interpretazione della relativa disposizione, contenuta nell'art. 67, comma 3, lett. *a*, legge fall. Il presupposto di fatto è che i pagamenti revocati vennero eseguiti con ritardo e dopo solleciti della creditrice, ma la ricorrente sostiene che il carattere sistematico dei ritardi e dei solleciti dimostrerebbe l'instaurazione di una prassi in tal senso, da prendere in considerazione al fine della individuazione dei «termini d'uso» rilevanti ai fini dell'esonero.

1.1. – La censura è infondata.

Il concetto di «termini d'uso» rilevante al fine dell'esonero dall'azione revocatoria è esattamente definito in un arresto di questa Corte (Cass. n. 27939/2020) che è citato nel ricorso, ma di cui viene travisato il significato. In detta ordinanza si è statuito che *«non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non*



possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti: con tutte le conseguenze relative all'inesistenza di un inadempimento dell'altro contraente (in ordine alla mora, all'art. 1460 c.c., all'azione di risoluzione, al risarcimento del danno, ecc.)».

In sostanza, i pagamenti effettuati in ritardo non sono mai esonerati dall'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a, legge fall., anche se reiterati e sistematici, a meno che non sia sopravvenuta una prassi condivisa nell'esecuzione del rapporto commerciale, tale per cui si debba constatare che non si tratta, a ben vedere, di pagamenti effettuati in ritardo, bensì di pagamenti tempestivi in virtù della prassi sopravvenuta. Del resto, tale interpretazione è coerente con il carattere oggettivo dell'esonero, che, sussistendone i presupposti, opera a prescindere dalla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore; conoscenza che resterebbe del tutto irrilevante anche se pacifica e riconosciuta dall'*accipiens*. Una volta escluso l'esonero, invece, la constatata sussistenza di una risalente abitudine del debitore a ritardare i pagamenti e di una consolidata tolleranza (o blanda reazione) del creditore potrà essere elemento di cui tenere conto nell'ambito dell'apprezzamento della prova sull'elemento soggettivo richiesto per l'accoglimento dell'azione.

Nel caso di specie, la corte d'appello ha escluso che il pagamento «costantemente in ritardo» da parte di Ernest S.p.A. fosse l'effetto di una prassi accettata (accordo tacito tra le parti), valorizzando in particolare, non solo i ripetuti solleciti provenienti dalla creditrice, ma anche il tono perentorio e minaccioso di questi solleciti, di cui in motivazione sono riportati alcuni esempi. Sulla base di tale accertamento in fatto (e sarebbe stata sufficiente anche la semplice incertezza sull'esistenza di una prassi modificativa dei termini di



pagamento, posto che l'onere di provare il presupposto dell'esonero grava sul convenuto in revocatoria: v. Cass. n. 27939/2020, cit.), la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra riportato, che esclude l'esonero per i pagamenti effettuati in ritardo, salvo precisare il criterio con cui si individuano i «termini d'uso», rispettati i quali, il pagamento deve essere considerato tempestivo.

2. — Il secondo motivo censura «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227, comma 2, c.c. e 1176, comma 2, c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); violazione e/o falsa applicazione degli artt. 776 e ss. cod. nav., della normativa italiana (Circolare ENAC Serie EAL-16A) e comunitaria (Regolamento CE n. 1008/2008; Regolamento CE 785/2004) in tema di sospensione della licenza (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); violazione dell'art. 3 Cost. con riferimento: i) all'omesso esame circa i fatti decisivi ed eccepiti dall'appellante nel giudizio di gravame [...] (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); ii) all'interpretazione del grado di diligenza richiesto al creditore nell'ambito del rapporto negoziale ed ai fini della conoscenza dello stato di decozione del creditore (per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 67, comma 2, legge fall.) [...]; iii) all'errata interpretazione della normativa anche regolamentare di settore (trasporto aereo) [...]».

Le censure si concentrano sulla prova della conoscenza dello stato di insolvenza. Pur nella consapevolezza «che la valutazione della sussistenza dei c.d. "indizi" idonei a fondare la prova per presunzioni della conoscenza effettiva nel creditore dello stato di decozione del debitore è riservata al giudice di merito», si contesta la valutazione della corte territoriale sulla rilevanza, quali indizi di conoscenza dello stato di insolvenza, dei ritardi e dei solleciti al pagamento, delle risultanze dei bilanci di Ernest S.p.A. e della sopravvenuta sospensione della licenza di esercizio dell'attività di vettore aereo.



2.1. – Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che la corte d'appello ha deciso la causa sulla base di una corretta enunciazione della regola giuridica da applicare al caso concreto: il curatore del fallimento deve fornire la prova di «una conoscenza effettiva e non meramente potenziale» dello stato di insolvenza da parte del convenuto nel momento in cui furono effettuati i pagamenti di cui si chiede la revoca. Quindi, nell'ambito del suo insindacabile accertamento del fatto, la corte territoriale ha ritenuto che tale prova fosse stata raggiunta valutando complessivamente le risultanze dei bilanci di Ernest S.p.A. relativi agli anni 2017 e 2018, nonché gli insistenti, allarmati e minacciosi solleciti trasmessi da Aeroporto Catullo S.p.A. a fronte dei ripetuti ritardi nei pagamenti.

Poiché la decisione è fondata sull'accertamento in concreto della effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, non ha alcuna rilevanza la critica svolta alle considerazioni della corte d'appello in merito all'esistenza e alla violazione di un dovere di diligenza del creditore di informarsi sulle condizioni economiche del debitore e, in particolare, di prendere visione dei suoi bilanci, nel caso in cui si tratti di una società di capitali. La revoca dei pagamenti non rappresenta, infatti, una sanzione per un comportamento del creditore contrario ai suoi doveri di informarsi, ma è soltanto una conseguenza (inefficacia) di un atto pregiudizievole della *par condicio creditorum*. Il requisito della conoscenza, in capo al creditore, dello stato di insolvenza del debitore deve essere provato nei termini di una conoscenza effettiva e non come inadempimento di un dovere di conoscenza (dalla violazione del quale deriverebbe semmai l'ignoranza, sia pure colpevole, di quello stato). Pertanto, le considerazioni sull'applicabilità o meno, nel caso di specie, degli artt. 1176, comma 2, e 1227 c.c. sono – tanto nella sentenza, quanto nel ricorso – superflue e irrilevanti.



Analogamente, il riferimento, nella sentenza impugnata, al forte valore indiziario della sospensione della licenza di esercizio dell'attività di vettore aereo di Ernest S.p.A. costituisce un'aggiunta superflua al ragionamento presuntivo sulla prova dell'elemento soggettivo, posto che la conoscenza dello stato di insolvenza è stata fissata dal giudice del merito in una data anteriore (ovverosia quella della conoscibilità del bilancio 2018) rispetto alla data della sospensione della licenza. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, tale aggiunta non contraddice il nucleo essenziale (e insindacabile) dell'accertamento, basato sugli altri indizi, ritenuti dalla corte territoriale necessari e sufficienti per sostenere il ragionamento presuntivo.

3. — Il terzo motivo è rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1460, 1461 e 2597 c.c. e 802 cod. nav., nonché dei principi costituzionali, comunitari ed internazionali sulla libera circolazione di persone e servizi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e/o art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)».

Con questo motivo la ricorrente ribadisce la pretesa di non essere assoggettabile ad azione revocatoria, non avendo potuto «scegliere con quali compagnie aeree entrare in rapporti di operatività aeronautica, né tantomeno impedire di volare da o sulle proprie piste una volta che sia stato assegnato lo *slot* al vettore, neanche nel caso in cui quest'ultimo non paghi le tariffe aeroportuali». In sostanza, Aeroporto Catullo S.p.A. invoca l'implicito esonero dall'azione revocatoria che ritiene spettante al monopolista, qualora esso sia obbligato a contrarre con un determinato soggetto imprenditore e non possa avvalersi delle eccezioni di inadempimento e di pericolo di inadempimento di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c. A tal fine, evidenzia che l'art. 802, comma 2, del codice della navigazione (c.n.), nel testo da ultimo novellato dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2006,



attribuisce solo all'ENAC (e non quindi al gestore dell'aeroporto) il potere di vietare la partenza degli aeromobili «quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav S.p.a.».

3.1. – Il motivo è infondato nei termini e per le ragioni di seguito esposte.

3.1.1. - Questa Corte ha già affrontato la medesima questione, escludendo l'esonero dall'azione revocatoria, ma con riguardo alla vigenza del testo originario dell'art. 802 c.n., in forza del quale era proprio sul direttore dell'aeroporto che gravava addirittura un divieto di «autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente e il comandante non hanno ... provveduto al pagamento delle tasse e dei diritti dovuti». Si è quindi statuito che la società che gestisce l'aeroporto, nonostante i vincoli cui è sottoposta nell'accettazione dei vettori aerei ai quali prestare i servizi, non era tuttavia priva del potere di autotutela tipico dei rapporti privatistici con cui difendersi dall'insolvenza o dal pericolo di insolvenza della controparte (Cass. n. 10117/2018; Cass. n. 15715/2023).

Secondo la corte d'appello, l'intervenuta modifica normativa non avrebbe mutato la sostanza della questione, perché, anche in base al novellato art. 802 c.n., si dovrebbe comunque «ritenere che l'Aeroporto possa, in caso di inadempimento (a maggior ragione se protratto nel tempo come nel caso di specie), bloccare la partenza degli aeromobili purché sussista una successiva ratifica (*ex post*) da parte di ENAC». Siffatta «lettura sistematica» del combinato disposto degli artt. 1460 e 1461 c.c. e 802 c.n. è appunto oggetto della critica svolta con il presente motivo. Ma la critica non può giovare all'accoglimento del ricorso sotto un duplice profilo.



3.1.2. – Innanzitutto, sebbene non trovi effettivamente riscontro nel testo dell'art. 802 c.n. l'affermazione della corte d'appello secondo cui il gestore dell'aeroporto potrebbe bloccare la partenza degli aeromobili in attesa di una successiva ratifica da parte di ENAC, nondimeno la norma consente comunque al gestore dell'aeroporto una reazione a fronte dell'inadempimento del vettore aereo, ovverosia la segnalazione tempestiva all'ENAC, affinché questo possa conoscere la situazione e adottare il provvedimento di divieto della partenza degli aeromobili. E, come rileva il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, «non vi è alcuna prova che la ricorrente abbia avviato l'*iter* procedurale prodromico all'adozione del provvedimento». Pertanto, quantunque il potere di autotutela della ricorrente di fronte all'inadempimento ripetuto e prolungato di Ernest S.p.A. non fosse il medesimo di cui può comunemente avvalersi il contraente privato, rimane il fatto che una reazione appropriata era consentita dalla legge e che Aeroporto Catullo S.p.A. non se ne avvalse, mentre continuò a incassare i pagamenti di un debitore di cui conosceva lo stato di insolvenza.

3.1.3. – In ogni caso, non è condivisibile l'affermazione secondo cui alla eventuale impossibilità per il creditore di avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c. conseguirebbe un implicito esonero dall'azione revocatoria dei pagamenti ricevuti (così, in passato, Cass. n. 3085/2018).

Al riguardo, deve ricordarsi che con la sentenza n. 1232/2004 le Sezioni unite, riconsiderando il principio in precedenza sancito (Cass. Sez. U., n. 11350/1998), stabilirono che *«non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione d'inadempimento, ma anche l'art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trovano applicazione,*



in assenza di espressa deroga, in favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento posto dall'art. 2597 cod. civ.».

Quindi conclusero che «L'applicabilità di detto art. 1461 cod. civ., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67 secondo comma della legge fallimentare, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2957 cod. civ. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa»; con conseguente accoglimento del ricorso contro una sentenza d'appello che aveva respinto un'azione revocatoria fallimentare proprio sul presupposto che al monopolista fossero inibiti i rimedi di cui ai predetti artt. 1460 e 1461 c.c.

Tuttavia, le stesse Sezioni unite precisarono che restava assorbito, in quanto relegato «su un piano meramente astratto ed ipotetico, rendendone così ultroneo l'esame, il quesito se l'eventuale carenza della facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione possa delimitare l'ambito di operatività dell'azione revocatoria, che è accordata al fine del ripristino della parità di tutti i creditori coinvolti dall'insolvenza dell'obbligato e che è svincolata dalle peculiarità della nascita e dello svolgimento del singolo rapporto».

E, in effetti, adottando le espressioni delle Sezioni unite, non si vede perché le «peculiarità della nascita e dello svolgimento del singolo rapporto» dovrebbero ridurre «l'ambito di operatività dell'azione



revocatoria, che è accordata al fine del ripristino della parità di tutti i creditori coinvolti dall'insolvenza dell'obbligato» e che, proprio in ragione di questo superiore fine – come sembrano voler affermare le stesse Sezioni unite (con un passaggio la cui importanza è evidenziata anche in Cass. n. 1117/2018, p.to 7) – da quelle peculiarità «è svincolata».

3.1.4. - Può allora sostenersi che tutti i presupposti per la revocatoria dei pagamenti – sia che si tratti degli atti estintivi anomali di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, legge fall., sia che si tratti dei pagamenti ordinari di debiti scaduti, di cui all'art. 67, comma 2, legge fall. – vanno valutati al momento in cui il pagamento viene effettuato, senza che assuma alcun rilievo la situazione esistente al tempo in cui sorse l'obbligazione estinta e al tempo in cui l'*accipiens* eseguì la sua controprestazione.

Pertanto, non può avere alcun rilievo, ai fini dell'accoglimento della revocatoria, accertare se l'*accipiens* fosse libero o meno di entrare in rapporto obbligatorio con il soggetto successivamente fallito, né se egli avesse o meno la possibilità di rifiutare la sua prestazione. In effetti, qualsiasi convenuto in revocatoria potrebbe avere eseguito la sua prestazione in epoca anteriore al periodo sospetto, quando non si fosse ancora manifestato alcun pericolo di insolvenza legittimante l'eccezione di cui all'art. 1461 c.c.; ma ciò non potrebbe impedire l'accoglimento della revocatoria, perché quel che rileva è soltanto l'epoca del pagamento (un anno o sei mesi prima del fallimento) e la conoscenza (presunta o provata) dello stato di insolvenza nel momento in cui il pagamento è effettuato. Dati i presupposti di legge, il pagamento viene revocato semplicemente per ripristinare la *par condicio creditorum* e non al fine di sanzionare il creditore per la violazione di un (inesistente) obbligo di rifiutare il pagamento, e men che meno per avere stipulato un contratto con l'imprenditore successivamente fallito o avere



eseguito la propria controprestazione senza avvalersi dell'autotutela degli artt. 1460 e 1461 c.c.

Data la natura non indennitaria ma redistributiva dell'azione revocatoria, non vi è dunque alcuna disparità di trattamento del monopolista – anche laddove gli fosse impedita quella autotutela – che giustifichi e imponga il rimedio di una sua implicita (perché non prevista da alcuna disposizione di legge) esenzione dall'azione revocatoria di pagamenti ricevuti nel periodo sospetto, e conoscendo lo stato di insolvenza del debitore.

3.1.5. - In conclusione, il terzo motivo viene rigettato con l'affermazione del seguente principio di diritto:

“Anche dopo la riforma dell'art. 802 cod. nav., in forza della quale il gestore aeroportuale non può vietare la partenza degli aeromobili, potendo soltanto segnalare all'ENAC il mancato “pagamento di tasse, diritti e tariffe”, sono assoggettabili ad azione revocatoria fallimentare – sussistendone i relativi presupposti di legge – i pagamenti di diritti e tariffe effettuati dal vettore aereo al gestore aeroportuale, non avendo a tal fine alcuna rilevanza l'impossibilità per quest'ultimo di scegliere i vettori aerei ammessi a usufruire dei suoi servizi e di negare la partenza degli aeromobili in caso di inadempimento; ciò in quanto i presupposti dell'azione revocatoria guardano al momento in cui il pagamento è effettuato e non all'origine del credito e alla data della controprestazione, sicché non sussiste alcuna disparità di trattamento che giustifichi un'esenzione dalla revocatoria del monopolista, anche qualora gli sia inibito il potere di autotutela ai sensi degli artt. 1460 e 1461 c.c.”.

4. — Con il quarto motivo si censura «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 89 d.P.R. n. 602/1973».



La ricorrente sostiene che anche i diritti aeroportuali – e non solo l'addizionale comunale, di cui si è occupata la Corte costituzionale con la sentenza n. 80/2024, alla quale si è già uniformata la corte d'appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado – avrebbero natura tributaria e, quindi, sarebbero sottratti all'azione revocatoria in forza dell'esplicito esonero contenuto nell'art. 89 d.P.R. n. 602 del 1973.

4.1. – Il motivo è infondato.

4.1.1. - La natura non tributaria dei diritti aeroportuali è stata stabilita, in via di interpretazione autentica, dall'art. 39-*bis* del d.l. n. 159 del 2007, così come convertito dalla legge n. 222 del 2007, il cui testo è il seguente: *«Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria»*.

La disposizione è stata sottoposta più volte all'esame della Corte costituzionale, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti che consentono al legislatore di porre norme di interpretazione autentica, con la conseguenza della loro applicabilità retroattiva a decorrere dalla



data di entrata in vigore delle norme interpretate (sul tema, *ex multis*, v. Corte cost., n. 73/2017, n. 170/2013, n. 78/2012, n. 209/2010).

Ebbene, con la citata sentenza n. 80/2024, il Giudice delle leggi ha dichiarato *«l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-bis ... limitatamente alle parole "nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,"»*. In precedenza, la sentenza n. 167/2018 aveva già dichiarato *«l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 218»*, con cui nell'art. 39-bis erano stati aggiunti, all'elenco delle obbligazioni di natura non tributaria, i *«corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti»*. Inoltre, proprio nella sentenza n. 80/2024, la Corte costituzionale ha ricordato di essersi *«già occupata dell'art. 39-bis, riconoscendone la natura interpretativa (sentenze n. 251 del 2014, n. 335 e n. 102 del 2008), in relazione ai diritti aeroportuali, dei quali in diverse occasioni ha affermato la natura non di tributi, ma di corrispettivi di diritto privato (determinati secondo il meccanismo del cosiddetto price cap) di alcuni servizi forniti dalle società di gestione aeroportuale (prima con la sentenza n. 51 del 2008 e poi con le citate sentenze n. 102 e n. 335 del 2008, e n. 251 del 2014)»*.

La natura non tributaria dei diritti aeroportuali è pertanto un dato normativo vincolante, in virtù della norma di interpretazione autentica e della sua riconosciuta legittimità costituzionale.

4.1.2. - A ciò consegue la sicura inapplicabilità dell'art. 89 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche senza considerare che quella disposizione detta (in attesa dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2025, che riproduce la medesima disposizione nell'art. 190) una esenzione dall'azione revocatoria, non per i tributi in genere, ma più precisamente per le «imposte» e, volendo stare alla rubrica del testo normativo, alle sole «imposte sul reddito». I diritti aeroportuali, invece,



quand'anche fossero qualificabili come tributi, dovrebbero essere considerati piuttosto «tasse» in quanto dovuti in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi aeroportuali.

5. — Da quanto fin qui motivato emerge la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale di cui la ricorrente sollecita il rilievo con riferimento, da un lato, all'art. 39-*bis* del d.l. n. 159 del 2007, come convertito dalla legge n. 222 del 2007; dall'altro lato, all'art. 67, comma 3, legge fall.

5.1. – Dell'art. 39-*bis* del d.l. n. 159 del 2007 si è già occupata la Corte costituzionale nella sentenza n. 80/2024, la quale, pur incentrata sull'affermazione della incostituzionalità della disposizione nella parte in cui ha preteso di attribuire natura non tributaria alla «addizionale comunale sui diritti di imbarco», ha tuttavia anche precisato, *«in relazione ai diritti aeroportuali»*, di avere *«in diverse occasioni ... affermato la natura non di tributi, ma di corrispettivi di diritto privato»*.

5.2. – L'art. 67, comma 3, legge fall. prevede una serie di tipologie di atti che «Non sono soggetti all'azione revocatoria» e la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 3, 16, 41 e 119 della Costituzione per il fatto che in tale elenco non è incluso «il pagamento dei diritti aeroportuali così come individuati dall'art. 39-*bis* D.L. 2007, n. 159». Ma è di tutta evidenza che l'individuazione delle ipotesi di esenzione dalla revocatoria rientra nella discrezionalità del legislatore, fermo restando che è ancora attuale l'affermazione che *«l'assoggettabilità degli atti leciti di pagamento alla revocatoria prevista dal secondo comma dell'art. 67 legge fallimentare trova adeguata giustificazione nelle esigenze di tutela della par condicio»* e che *«l'attuale regolazione della revocatoria fallimentare "rientra comunque nel bilanciamento – non irragionevolmente operato dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità – con la utilità sociale*



correlata alla esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercato e con la parità di trattamento tra tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice"» (Corte cost. n. 379/2000, che cita a sua volta Corte cost. n. 110/1995).

Le ragioni addotte dalla ricorrente per sostenere la necessità di un esonero dall'azione revocatoria anche per il pagamento dei diritti aeroportuali, nella loro genericità, non hanno sostanza giuridica, ma tutt'al più di proposta rivolta al legislatore, mentre del tutto inconsistente è il tentativo di stabilire un'analogia con la fattispecie di cui all'art. 67, comma 3, lett. f, ove è esentata la ben diversa ipotesi di «pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito».

6. – Viene quindi affermato il seguente principio di diritto:

“Non è applicabile l'esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 89, d.P.R. n. 602 del 1973 ai diritti aeroportuali, la cui natura non tributaria è stata stabilita dall'art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertito dalla l. n. 222 del 2007, norma di interpretazione autentica dichiarata costituzionalmente illegittima solo per altri voci, quali i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti (Corte cost. n. 167 del 2018) e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco (Corte cost. n. 80 del 2024, che ha invece incidentalmente confermato la natura di “corrispettivi di diritto privato” dei diritti aeroportuali). Risulta perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39-bis, così come dell'art. 67, comma 3, legge fall., rientrando l'individuazione delle ipotesi di esenzione dalla revocatoria nella discrezionalità del legislatore”.

7. — Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.3.2026.

La Presidente

Paola VELLA

